



Automobile Club d'Italia
Unità Progettuale per l'Attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti
MSN

Sigg. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA

DIREZIONI E UNITA' TERRITORIALI

e, p.c. Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB
LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO: Sequestro fascicoli digitali PRA- rilascio copie solo previa autorizzazione dell'Autorità procedente.

Come noto, uno dei maggiori cambiamenti dovuti al D.Lgs n.98/2017 è la sostituzione del fascicolo cartaceo, che gli Uffici PRA conservano fisicamente per 10 anni, con il nuovo fascicolo digitale conservato, invece, nel data base informatico PRA.

Nel caso in cui viene disposto il sequestro del fascicolo cartaceo l'Ufficio PRA, facendo prima una copia per solo uso interno, consegna il fascicolo all'Autorità procedente: la conseguenza immediata è che l'Ufficio, non avendo più il fascicolo originale, non può più rilasciare alcuna copia conforme del fascicolo stesso o di parte di esso all'eventuale utente che lo richiedesse.

Al contrario, qualora il provvedimento di sequestro venga disposto su un fascicolo digitale non è più possibile consegnare il fascicolo originale all'Autorità che ordina il suo sequestro; in tal caso dovrà essere necessariamente rilasciata, accedendo alla procedura AO-STA, una copia conforme del fascicolo analogica o nativa digitale.

Per dare evidenza che il fascicolo digitale è stato oggetto di sequestro, l'Ufficio PRA – attraverso la funzione "Postille" della procedura



AO-STA – dovrà inserire il provvedimento/verbale di sequestro nel fascicolo interessato.

A seguito di specifico quesito posto dall'Unità scrivente, il Ministero della Giustizia ha precisato che anche in caso di sequestro di fascicolo digitale, continua ad applicarsi l'art. 258 c.p.p secondo il quale, per poter rilasciare copia del fascicolo o di parte di esso, occorre preventivamente l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente.

Pertanto, in caso di richiesta di copia di fascicolo digitale o di parte di esso, oggetto di precedente sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria, l'Ufficio PRA deve informare l'utente che ne ha richiesto copia, del fatto che tale fascicolo è oggetto di sequestro e che per rilasciare una copia occorre richiedere la preventiva autorizzazione all'Autorità procedente.

Nel caso l'utente desideri comunque ricevere il servizio, l'Ufficio PRA dovrà chiedere all'Autorità procedente, utilizzando il fac simile All.1, l'autorizzazione al rilascio della copia informando successivamente l'utente (previa acquisizione di tutti gli elementi utili ad un successivo contatto) dell'esito finale di tale richiesta con conseguente rilascio o meno della copia.

Il servizio dovrà essere effettuato via posta elettronica secondo le modalità dello "Sportello virtuale" e nell'eventuale copia rilasciata dovrà essere menzionato il sequestro esistente.

Per quanto sopra detto è necessario che, prima di rilasciare all'utenza copia conforme di un fascicolo digitale, l'Operatore PRA si accerti che lo stesso non sia stato oggetto di sequestro, ponendo la massima attenzione in caso di presenza di postille.

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE
F.to digitalmente